



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE PENALE
in composizione monocratica

in persona del giudice Simone Spina, all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, ha emesso la presente

ORDINANZA

- ai sensi degli artt. 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 -

nell'ambito del procedimento penale di primo grado iscritto ai numeri di registro in epigrafe indicati

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], con domicilio dichiarato a [REDACTED],
in [REDACTED];

assistito e difeso, di fiducia, dall'Avv. [REDACTED], del foro di Siena;

IMPUTATO

a) *del delitto di cui all'art. 624 c.p., perché, al fine di trarne profitto, all'esterno dell'esercizio commerciale [REDACTED], sito in [REDACTED], sottraeva un portafogli trovato all'interno di un carrello, precedentemente lasciato da [REDACTED], e si impossessava della somma di denaro di 2.000,00 euro ivi contenuta, per poi lasciare il portafogli all'interno del medesimo carrello.*

In [REDACTED], il [REDACTED].

RITENUTO che, con decreto di citazione diretta a giudizio depositato in data 20 marzo 2024, il pubblico ministero ha tratto a giudizio l'odierno imputato, accusandolo di essersi impossessato di banconote per una somma pari a 2.000 euro, dopo averle sottratte da un portafogli, di proprietà di [REDACTED], rinvenuto in un carrello metallico lasciato all'esterno dell'esercizio commerciale [REDACTED];

che la persona offesa, in sede di querela, ha affermato di essersi recata, il [REDACTED], presso l'esercizio commerciale predetto, dove per le compere si è servita di un carrello metallico, al cui interno ha riposto il suo borsello;

che l'arco di tempo in cui la persona offesa ha riferito di essere rimasta nell'esercizio commerciale è ricompreso tra le ore 18.15 e le ore 18.30;

che, sempre in sede di querela, la persona offesa ha poi aggiunto di essersi allontanata verso le ore 18.30 dall'esercizio commerciale in questione, accorgendosi soltanto più tardi di non avere più con sé il proprio borsello;

che la medesima persona offesa ha precisato di avere dapprima telefonato all'esercizio commerciale, di avere quindi fatto ivi ritorno e di essere infine tornata in possesso del borsello, consegnatole da una dipendente di nome [REDACTED], chiarendo altresì di essersi accorta poco dopo che, dall'interno dello stesso, mancavano banconote per una somma pari a 2.000 euro;

che la telefonata fatta dalla persona offesa risale alle ore 19.00, come riferito a sommarie informazioni testimoniali dal dipendente [REDACTED], che tale telefonata ha personalmente raccolto e ricevuto;

che la dipendente [REDACTED], in sede di sommarie informazioni testimoniali, ha dichiarato di essersi messa alla ricerca del borsello, subito dopo la ricezione di quella telefonata, aggiungendo di avere poco dopo rinvenuto il borsello della persona offesa, alle ore 19.05 circa, all'interno di un carrello metallico, posto all'esterno dell'esercizio commerciale [REDACTED];

che, secondo quanto riferito dal dipendente [REDACTED], dopo il suo rinvenimento il borsello è stato poi portato e trattenuto all'interno dell'esercizio commerciale e, quindi, restituito verso le ore 19.15 circa alla persona offesa, che si è subito allontanata senza controllarne il contenuto;

che alle ore 19.30 circa, verso il momento di chiusura dell'esercizio commerciale, la persona offesa, secondo quanto riportato a sommarie informazioni testimoniali da [REDACTED], ha nuovamente telefonato all'esercizio commerciale in questione, riferendo come non fossero più presenti, all'interno del proprio portafogli, banconote per un ammontare complessivo di 2.000 euro, costituente il fondo cassa della società dal medesimo amministrata;

che le attività di investigazione, condotte dalla polizia giudiziaria, sono consistite nella visione delle riprese del circuito di video sorveglianza installato all'esterno dell'esercizio commerciale [REDACTED];

che la polizia giudiziaria, nell'occasione, ha inoltre provveduto ad estrapolare, dal *server* dell'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, il *file* video contenente la sequenza di videoriprese relative a quanto avvenuto all'esterno di detto esercizio, nell'arco di tempo che va dalle ore 18.00 alle ore 20.00 del [REDACTED], trasferendo tale *file* video su di un supporto fisico del tipo *CD-ROM*;

che la polizia giudiziaria, tuttavia, non ha mai trasmesso al pubblico ministero siffatto *CD-ROM*, riferendo piuttosto, nella comunicazione di notizia di reato redatta il 26 marzo 2022, come lo

stesso fosse «trattenuto agli atti» dell'ufficio cui appartiene il personale di polizia giudiziaria che ha svolto l'attività investigativa;

che la polizia giudiziaria ha invece estrapolato, dalla sequenza di videoriprese di cui si è detto, soltanto alcuni e isolati fotogrammi, che ha poi incluso in un'annotazione redatta il 22 febbraio 2022, trasmessa al pubblico ministero quale allegato alla comunicazione di notizia di reato datata 26 marzo 2022, acquisita nel fascicolo delle indagini preliminari;

che tali fotogrammi, in cui si apprezza la condizione di buio e di estremamente scarsa visibilità nei luoghi ripresi, colgono solo taluni frammenti dell'arco di tempo coinvolto della complessiva sequenza videoripresa, senza che risultino essere stati estrapolati, in particolare, fotogrammi relativi al segmento temporale che va dalle ore 18.30 alle ore 18.55, del quale non v'è peraltro menzione alcuna in siffatta annotazione di polizia giudiziaria;

che, secondo quanto sinteticamente descritto nella già menzionata annotazione, la polizia giudiziaria ha rilevato la presenza di un individuo che, dopo essersi avvicinato alle 18.55 ad un carrello metallico, se ne è poi allontanato per salire a bordo di una autovettura, per infine avvicinarsi nuovamente al carrello metallico;

che nessun fotogramma è stato estrapolato, tuttavia, con riguardo al segmento temporale in cui l'individuo sale e permane all'interno dell'autovettura in questione, né è stata fornita alcuna descrizione, nell'annotazione in parola, di quanto avvenuto in tale frangente;

che detta autovettura, grazie al sistema di lettura ottica delle targhe, è poi risultata essere nella disponibilità dell'odierno imputato;

che l'odierno imputato, all'esito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio, poi delegato dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria;

che, nell'ambito di tale interrogatorio, l'imputato ha dichiarato di avere, in quel giorno, fatto compere nel precitato esercizio commerciale e di avere riportato il suo carrello metallico nel luogo a ciò destinato, una volta terminate dette compere, aggiungendo di essersi in quel momento accorto della presenza di un borsello da uomo, posizionato all'interno di altro carrello ivi presente;

che, sempre in sede di interrogatorio, l'imputato ha quindi aggiunto di avere preso il borsello e di essersi diretto, data la condizione di scarsa luminosità del luogo, verso la propria autovettura, onde poter meglio verificare se vi fossero documenti contenuti al suo interno, di esservi salito a bordo e di avere qui acceso la luce interna del veicolo, di avere quindi controllato il portafogli, di averlo trovato vuoto, di essere così subito uscito dall'autovettura e di avere riposto il borsello nello stesso carrello metallico dove l'aveva rinvenuto;

che la difesa, in sede di memoria depositata all'esito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha evidenziato come la versione dell'odierno imputato, allora indagato,

possa essere facilmente verificata e riscontrata proprio grazie alla visione diretta delle videoriprese effettuate dal circuito di videosorveglianza;

che di tale segmento temporale, come detto, non è stato tuttavia estrapolato alcun fotogramma, da parte della polizia giudiziaria, né dello stesso si fa menzione alcuna, nell'annotazione predetta, così come nessun cenno o descrizione vengono fatti, in tale annotazione, di quanto avvenuto nell'arco di tempo compreso tra le ore 18.30 e 18.55, in ordine al quale non sono stati estratti fotogrammi;

che, in assenza di richieste di definizioni alternative, allo scrivente giudice spetta, all'odierna udienza di comparizione predibattimentale, il compito di adottare uno dei due provvedimenti previsti dal primo o, rispettivamente, terzo comma dell'art. 554-ter cod. proc. pen.;

che l'assenza della videoripresa in questione, nel materiale probatorio contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari, non consente tuttavia al giudice di svolgere appieno la propria attività di «giudizio», intesa come esame di «prove» posto in essere al fine di pervenire ad una delle due «decisioni di merito» previste dall'art. 554-ter, primo e rispettivamente terzo comma, cod. proc. pen., ossia all'adozione vuoi di una sentenza di non luogo a procedere, vuoi di un provvedimento di prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso;

che il documento filmico di cui al *CD-Rom* «trattenuto» dalla polizia giudiziaria, e non già i fotogrammi da quest'ultima estrapolati, costituisce infatti la «prova», di natura documentale, in base alla quale il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, unitamente al restante materiale probatorio contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari, deve valutare e vagliare la fondatezza dell'accusa elevata nei confronti dell'odierno imputato;

che, a fronte di tale palese incompletezza del materiale raccolto nel fascicolo delle indagini preliminari, al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale non sono tuttavia dati nessun potere né possibilità alcuna di disporre un'integrazione probatoria, al fine di colmare siffatta lacuna evidente, diversamente da quanto normativamente previsto, dall'art. 422 cod. proc. pen., per il giudice dell'udienza preliminare;

che detto documento filmico, di cui sono certe tanto l'attuale esistenza quanto la sua conservazione presso un ufficio di polizia giudiziaria, si atteggia altresì come prova, allo stato degli atti, potenzialmente decisiva ai fini della sentenza di non luogo a procedere, in relazione sia al contegno tenuto dall'odierno imputato nel segmento temporale che lo vede accedere all'interno della propria autovettura, sia degli eventi occorsi nel precedente arco di tempo che va dalle ore 18.30 alle ore 18.55, segmento oggetto di videoripresa, ma di cui non si fa menzione o descrizione alcuna, in seno all'annotazione di polizia giudiziaria in atti;

che nell'attuale quadro probatorio, connotato dalla carenza di una prova documentale che può, in ipotesi, assumere il carattere di decisività rispetto all'uno o all'altro degli esiti decisori previsti

dal primo o, rispettivamente, terzo comma dell'art. 554-*ter* cod. proc. pen., al tribunale non pare sia data possibilità di decidere nell'un senso o nell'altro, se non a prezzo, in ciascuno dei due casi, di conseguenze del tutto irragionevoli;

che, infatti, non appare ragionevolmente praticabile, per un verso, la strada della definizione del giudizio mediante sentenza di non luogo a procedere, fondata sulla riscontrata lacuna probatoria, là dove si consideri come di tale sentenza possa, sin d'ora, prevedersi la futura revoca, su richiesta del pubblico ministero, ove la successiva acquisizione della videoripresa, cui in questa sede non può pervenirsi per difetto di poteri istruttori in capo al giudice, determini l'utile svolgimento del giudizio, ai sensi dell'art. 554-*quinqüies* cod. proc. pen.;

che non appare, per altro verso, ragionevolmente praticabile neppure l'alternativa via costituita dal fissare, per la prosecuzione del giudizio, la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, sol che si consideri come tale giudizio possa risultare del tutto superfluo e non necessario, là dove in capo al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, proprio grazie ai contenuti probatori della videoripresa in questione, possa formarsi il convincimento che il complesso di elementi probatori disponibili per la decisione non sia tale da fondare, in sede di loro «ripetizione» dibattimentale *ex* art. 512 cod. proc. pen., una «ragionevole previsione di condanna» della persona imputata, imponendosi così sin d'ora la definizione del giudizio con una sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 554-*ter*, primo comma, cod. proc. pen.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto previsto dagli artt. 553 e 554-*ter*, terzo comma, cod. proc. pen., il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, in assenza di «definizioni alternative» del giudizio, è tenuto a compiere valutazioni e ad assumere decisioni esclusivamente «sulla base degli atti» trasmessi dal pubblico ministero, costituiti dal «fascicolo del dibattimento... unitamente al fascicolo del pubblico ministero»;

che la base conoscitiva del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, in altri termini, è costituita esclusivamente «dal complesso degli atti delle indagini preliminari condotte dall'organo inquirente, oltre che dagli atti che confluiscono nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen.» (così Corte cost., sentenza n. 179 del 2024);

che l'udienza di comparizione predibattimentale, per altro verso, si attegga come snodo processuale inserito all'interno della più ampia e unitaria fase dibattimentale, nonché successivo alla formulazione dell'imputazione e alla citazione dell'imputato, operate dal pubblico ministero;

che, là dove si individuino lacune, nel materiale probatorio a disposizione del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, non è tuttavia prevista alcuna possibilità di disporre, in tale snodo processuale, un supplemento di indagini, né è prevista la possibilità, ove i dati probatori

mancanti siano già individuati, di acquisirli o su impulso di parte ovvero in via officiosa, ad opera del giudice;

che tale impossibilità di colmare lacune evidenti nel materiale probatorio contrasta, ad avviso del tribunale, con plurimi principi costituzionali, quali quelli di ragionevolezza ed eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., di obbligatorietà dell'azione penale e del suo corollario costituito dal principio di completezza delle indagini preliminari di cui all'art. 112 Cost., nonché di ragionevole durata del processo, di cui agli artt. 111 Cost. e 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che, per quel che riguarda l'articolo 3 della Costituzione, all'impossibilità per il giudice dell'udienza predibattimentale di assumere mezzi di prova, specie ove di questi appaia evidente la decisività ai fini di una sentenza di non luogo a procedere, si oppone invece la possibilità, per il giudice dell'udienza preliminare, di operare siffatte acquisizioni probatorie;

che, in capo al giudice dell'udienza preliminare, è stato in effetti previsto, dall'art. 422 cod. proc. pen., un espresso potere di integrazione probatoria;

che l'udienza preliminare e le decisioni che la concludono sono infatti, ormai da tempo, venute a caratterizzarsi per la necessaria «completezza del quadro probatorio di cui il giudice deve disporre, dato che il giudice dell'udienza preliminare può disporre l'integrazione delle indagini (art. 421-*bis* cod. proc. pen.) e assumere anche d'ufficio le prove che appaiano con evidenza decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 cod. proc. pen.)» (v. Corte cost., sentenza n. 335 del 2002);

che la necessaria completezza del quadro probatorio di cui il giudice dell'udienza preliminare deve disporre è strettamente legata al compito, spettante a tale giudice, di operare una verifica preventiva circa la necessità della celebrazione del dibattimento, a garanzia del corretto esercizio dell'azione penale da parte dell'organo requirente, così fungendo da «filtro» a dibattimenti ingiustificati e, comunque, perseguendo in tal modo finalità deflative e di semplificazione;

che l'udienza preliminare, a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha più in particolare subito «una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice» (v. Corte cost., ordinanza n. 150 del 2024 e sentenza n. 224 del 2001);

che detti poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare, correlativi alla necessità di avere un compendio probatorio completo, sono stati conferiti nel quadro delle generali finalità di semplificare e deflazionare il processo penale, nonché allo scopo di evitare dibattimenti non necessari;

che, d'altra parte, tra le funzioni dalla legge assegnate all'udienza di comparizione predibattimentale vi è proprio quella di fungere da «“filtro” a dibattimenti ingiustificati...

perseguendo in tal modo finalità deflative e di semplificazione», mediante un «vaglio preventivo della necessità della celebrazione del dibattimento» (v. Corte cost., sentenza n. 179 del 2024);

che lo stesso legislatore delegato ha, peraltro, individuato proprio nell'udienza preliminare il «modello di udienza “filtro”» (v. Corte cost., sentenza n. 179 del 2024) cui riferirsi, per la disciplina dell'udienza di comparizione predibattimentale, là dove ha previsto che a tale udienza «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427» cod. proc. pen. (così l'art. 554-*ter*, primo comma, cod. proc. pen.);

che da questo punto di vista sussiste, tra giudice dell'udienza preliminare e giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, una «evidente simmetria, in relazione alla penetrante attività valutativa che sono chiamati a compiere», consistente in un «vaglio penetrante del merito dell'accusa» (v. Corte cost., sentenza n. 179 del 2024);

che tale evidente simmetria, tra giudice dell'udienza preliminare e giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, è tuttavia interrotta e troncata, in maniera del tutto irragionevole, nel momento in cui soltanto al primo giudice, e non anche al secondo, è stata data la possibilità di acquisire elementi di prova, ove di questi appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere;

che l'art. 554-*ter* cod. proc. pen., introdotto dall'art. 32, primo comma, lettera d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pur facendo rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427 cod. proc. pen., da applicarsi in quanto compatibili, non richiama, invece, l'art. 422 cod. proc. pen.;

che questo trattamento differenziato non trova alcuna ragionevole giustificazione, a fronte di udienze, quali quella preliminare e quella predibattimentale, entrambe destinate alla medesima funzione di “filtro” della domanda penale e orientate alla medesima finalità di evitare dibattimenti non necessari;

che manifestamente irragionevole, da questo punto di vista, appare infatti la *ratio* correlata all'omessa previsione di un potere d'integrazione probatoria in capo al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, individuata dal legislatore delegato nel carattere «più snello» del «vaglio preliminare» affidato a tale giudice rispetto a quello «previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale» (così la relazione illustrativa del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19 ottobre 2022, supplemento straordinario n. 5);

che tale maggiore «snellezza», rispetto all'udienza preliminare, dell'udienza di comparizione predibattimentale può invero apprezzarsi nella scelta, non irragionevole, di omettere un momento dialettico, nella sede camerale di cui all'art. 554-*bis* cod. proc. pen., del tipo di quello previsto dall'art. 421 cod. proc. pen., in cui il giudice dapprima ammette o meno i documenti esibiti dai contraddittori,

indi dichiara aperta la discussione, con l'esordio affidato al pubblico ministero, chiamato a dare sintetica esposizione dei dati probatori raccolti in sede di indagini e a formulare le proprie conclusioni, seguito dall'esposizione degli argomenti a difesa e delle conclusioni da parte dei difensori, nell'ordine in cui parlerebbero nel dibattimento, da ultimo prevedendosi prima la possibilità di una sola replica da parte dei contraddittori e poi l'interlocuzione finale del giudice, che dichiara chiusa la discussione ove reputi possibile decidere allo stato degli atti;

che il connotato di «snellezza», proprio dell'udienza di comparizione predibattimentale in confronto all'udienza preliminare, deve tuttavia mantenersi in sintonia con l'esigenza di «rendere il procedimento penale più celere ed efficiente», *ratio* che anima l'intera riforma del rito penale, come d'altra parte espressamente previsto dal titolo della legge-delega 27 settembre 2021, n. 134, nonché dal generale criterio direttivo cui deve essere improntato l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo con la legge citata, dovendo per l'appunto «il decreto o i decreti legislativi reca[re] disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente» (v. art. 1, sesto e settimo comma, legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari);

che, tuttavia, l'omessa previsione della possibilità di acquisire, in sede di udienza di comparizione predibattimentale, una prova decisiva ai fini della sentenza di non luogo a procedere comporta non già maggiore celerità, bensì un'evidente dilatazione dei tempi dell'intero procedimento penale, perché impone la celebrazione di un ulteriore segmento processuale, quello dibattimentale, destinato a concludersi con un esito assolutorio e, quindi, all'evidenza superfluo;

che la mancata previsione di un potere di integrazione probatoria, ove si tratti di acquisire una prova di cui risulti evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, si risolve pertanto in un'omissione manifestamente irragionevole, in quanto palesemente disfunzionale rispetto agli obiettivi di efficienza e riduzione del carico dibattimentale, perseguiti dal legislatore di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150;

che la palese irragionevolezza di tale trattamento differenziato si manifesta, vieppiù, ove si abbia riguardo all'estensione – operata dall'art. 32, primo comma, lettera a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – del catalogo di reati per i quali l'azione penale deve essere esercitata non più nelle forme di cui all'art. 416 cod. proc. pen., ma in quelle di cui all'art. 552 cod. proc. pen.;

che per detta categoria di reati l'effetto della mutata forma di esercizio dell'azione penale, in ragione della qui censurata omissione, finisce per privare gli imputati di un vaglio preliminare dell'accusa più penetrante, perché relativo anche a materiale probatorio non acquisito ma comunque acquisibile, ove di quest'ultimo appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere;

che la preclusione della possibilità, per il giudice, di disporre l'assunzione di mezzi di prova là dove il quadro probatorio appaia manifestamente carente, in uno con il correlativo obbligo per questi di decidere esclusivamente allo stato degli atti, è evenienza in sé idonea a produrre «una alterazione dei caratteri propri dell'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Corte cost., sentenze n. 115 del 2001, n. 92 del 1992 e n. 318 del 1992, nonché sentenze n. 56 del 1993 e n. 442 del 1994);

che, d'altro canto, un «intervento riequilibratore del giudice atto a supplire» alle carenze istruttorie di taluna delle parti è stato ritenuto, seppur in altro contesto processuale qual è quello dibattimentale, in «armonia con l'obiettivo di eliminazione delle disuguaglianze di fatto posto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione», potendo «la “parità delle armi” delle parti normativamente enunciata... talvolta non trovare concreta verifica nella realtà effettuale» (v. Corte cost., sentenza n. 111 del 1993);

che l'omessa previsione di un simile congegno istruttorio si pone, ancora, in evidente contrasto con il dovere di completezza delle indagini preliminari, correlato al principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'articolo 112 della Costituzione;

che tale dovere, nella struttura del rito penale, assolve una duplice funzione, assicurando da una parte la completa ed esaustiva individuazione del quadro probatorio, in vista del «riconoscimento del diritto dell'imputato ad essere giudicato, ove ne faccia richiesta, con il rito abbreviato» (v. Corte cost., sentenza n. 115 del 2001), nonché fungendo, per altro verso, da «argine contro eventuali prassi di esercizio “apparente” dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale» (v. Corte cost., sentenza n. 88 del 1991);

che l'esigenza di completezza delle indagini preliminari deve ritenersi, ad avviso della stessa Corte costituzionale, significativamente valutabile, in sede di udienza preliminare, proprio perché «al giudice è attribuito il potere di integrazione concernente i mezzi di prova», questi potendo «assumere anche d'ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 cod. proc. pen.)» (v. Corte cost., sentenza n. 224 del 2001);

che l'omessa previsione, in capo al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, di un potere di integrazione probatoria, costruito sulla falsa riga di quello di cui all'art. 422 cod. proc. pen., si pone da ultimo in contrasto anche con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, della Costituzione;

che detto principio è inoltre sancito, a livello sovranazionale, dall'articolo 6, primo paragrafo, CEDU, nonché dalla interpretazione formatasi su tale articolo ad opera della Corte di Strasburgo, che ha delineato la ragionevole durata del processo come un diritto soggettivo spettante direttamente all'accusato, cui si correla un obbligo, gravante su tutti gli Stati parte della Convenzione, di organizzare i propri sistemi giudiziari in modo che la giurisdizione possa assolvere ad ognuna delle esigenze dettate

dal citato articolo 6, in particolare per quel che riguarda la durata ragionevole del processo (tra le molte, v. *Grand Chamber, case of Scordino v. Italy*, n. 36813/97, §183);

che detto principio, quindi, corrisponde «a un preciso dovere costituzionale» posto in capo al legislatore, su cui grava l'obbligo di «conformare la disciplina vigente all'obiettivo di assicurare una sollecita definizione dei processi, dal momento che la ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo» (v. Corte cost., sentenze n. 113 del 2023 e 74 del 2022);

che la nozione di ragionevole durata del processo, con particolare riferimento al processo penale, è comunque il «frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti, su uno sfondo fattuale caratterizzato da risorse umane e organizzative necessariamente limitate» (v. Corte cost., sentenza n. 260 del 2020);

che una violazione del principio della ragionevole durata del processo, alla luce di tali premesse, può ravvisarsi allorché «l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli invece privo di qualsiasi legittima *ratio* giustificativa» (v. Corte cost., sentenze n. 113 del 2023, 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 e n. 56 del 2009);

che l'omessa previsione, in capo al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, di un potere di integrazione probatoria non appare sorretta da alcuna logica esigenza, là dove rispetto al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero si apprezzi l'assenza di un elemento di prova che possa essere decisivo ai fini della sentenza di non luogo a procedere;

che, sotto questo profilo, l'omessa acquisizione di tale elemento di prova, da parte del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, porta infatti ad una irragionevole dilatazione dei tempi processuali, imponendo la celebrazione di un dibattimento superfluo, perché destinato a concludersi con un esito, qual è quello assolutorio, già anticipabile in sede di udienza di comparizione predibattimentale, mediante adozione di una sentenza di non luogo a procedere;

che si nutrono, quindi, seri dubbi in ordine alla conformità a Costituzione di una disciplina, qual è quella delineata dall'art. 554-*ter* cod. proc. pen., in cui non è prevista, per il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, la possibilità di applicare, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 422 cod. proc. pen., ovvero di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, in ragione del contrasto di tale *vulnus* normativo con gli articoli 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, primo paragrafo, della CEDU;

che, a fronte del riscontrato *vulnus* ai suddetti principi di rango costituzionale e sovranazionale, l'invocato intervento additivo appare invero ammissibile, potendosi riscontrare, nell'ordinamento, la

presenza di almeno una soluzione costituzionalmente adeguata a sostituirsi a quella della cui legittimità costituzionale qui si dubita, costituita dalla previsione di cui all'art. 422 cod. proc. pen.;

che il ricorso a tale soluzione, infatti, appare in grado di inserirsi nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dallo stesso legislatore di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto e istituito, allo scopo di deflazionare il carico dibattimentale, l'udienza prevista dall'art. 554-*bis* cod. proc. pen., prendendo a modello l'udienza di cui agli artt. 418 e ss. cod. proc. pen., con il giudice dell'una e dell'altra udienza chiamati, entrambi, a compiere la medesima «penetrante attività valutativa», costituita da un «vaglio preventivo della necessità della celebrazione del dibattimento» (v. Corte cost., sentenza n. 179 del 2024).

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, visti gli artt. 134 Cost., nonché 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 l. 11 marzo 1953, n. 87,

solleva d'ufficio – in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 554-ter cod. proc. pen., introdotto dall'articolo 32, primo comma, lettera d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere;

sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle proposte questioni di legittimità costituzionale;

ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale del presente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative;

dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Siena, all'udienza del giorno 11 febbraio 2025.

*Il giudice
Simone Spina*